



CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO PER IL
PERSONALE DELLE AREE A, B e C
ANNO 2017

sottoscritto il 19/12/2017 a Roma

In data 19/12/2017 le delegazioni sottoscrivono il presente CCNI 2017 per il personale delle Aree:

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione
trattante

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione e Sistemi
informativi

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione

Il Direttore centrale Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale per la Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/ CGIL

CISL/FP

UIL/PA

FIALP CISAL

USB PI

PREMESSA

Il CIV, nella Relazione programmatica per gli anni 2017-2019, nel ribadire la necessità che l'Istituto persegua il miglioramento del livello dei servizi per tutta l'utenza di riferimento, ha evidenziato come, un costante decremento delle spese di funzionamento dell'Istituto abbinato ad una costante riduzione del personale, rischi di compromettere la piena funzionalità dello stesso. In tale quadro l'Istituto si appresta ad adottare un nuovo modello organizzativo volto a porre al centro dell'attenzione non solo il servizio ma l'insieme dei bisogni di welfare complessivi del lavoratore, del pensionato e dell'impresa.

Il predetto Organo, dunque, ha sottolineato il ruolo fondamentale del personale ai fini della realizzazione degli obiettivi sopra delineati ritenendo inevitabile ed urgente l'inserimento mirato di nuove risorse umane per programmare il futuro sviluppo dell'Ente; ha altresì evidenziato la necessità di valorizzare al massimo la professionalità, la competenza e l'esperienza del personale dell'Istituto anche ai fini del progressivo superamento delle consulenze, dei contratti di tipo privatistico e delle esternalizzazioni.

Il presente CCNI 2017, quindi, si prefigge di porre le basi per il processo di cambiamento derivante dalla adozione del nuovo modello organizzativo e professionale, mettendo in campo le leve necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione del personale, anche ai fini del riconoscimento delle accresciute competenze richieste.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica al personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente CCNI si applica, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, anche al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità.
3. Al personale in posizione di comando, assegnazione, distacco od altro analogo istituto giuridico presso l'INPS, proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, salvo diversa previsione, il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCNI, fermo restando, in ogni caso, la non cumulabilità degli emolumenti accessori fissi e continuativi percepiti presso l'amministrazione di appartenenza.
4. Al personale docente del Liceo delle Scienze Umane – San Bartolomeo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente accordo.
5. Il presente CCNI concerne il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.
6. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente CCNI, salvo diversa prescrizione dello stesso.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE E
TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 2
Risorse finanziarie Aree professionali A B C

1. Le risorse finanziarie per l'anno 2017 ammontano complessivamente ad euro 443.772.778,26 utilizzati come segue:

Personale delle aree ABC	UTILIZZO
Posizioni organizzative	21.000.000,00
Particolari compiti	11.200.000,00
Progetti speciali	107.205.065,00
Incentivo produttività	61.911.519,80
Trattamenti di professionalità e produttività	112.289.077,00
Sviluppo professionale 2017	21.000.000,00
Produttività personale EAV	39.303,28
Totale	334.644.965,08

2. L'importo di € 39.303,28, di cui alla tabella del comma 1, è stato quantificato ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DM 14/09/2015 che ha previsto, per quanto attiene il personale proveniente dagli Enti di Area vasta (di seguito EAV) che *“al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014”*.

3. Gli importi di euro 42.908.892,00 e di euro 66.156.237,00 sono riservati rispettivamente all'erogazione dell'indennità di ente e agli sviluppi professionali e non sono, pertanto, disponibili per la contrattazione integrativa di ente. Per quanto attiene il personale EAV, l'importo di euro 62.684,18 risulta indisponibile per la contrattazione in quanto relativo al costo delle progressioni economiche orizzontali di detto personale.

Articolo 3

Norme in materia di trattamento accessorio

1. Il Trattamento economico di professionalità legato alla valutazione, è corrisposto con la modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione in uso nell'Ente, secondo principi di corrispettività e rendimento in applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, ed è parametrato nella misura degli importi stabiliti all'art. 3, comma 3, del CCNI 2015.
2. Al personale inquadrato nelle posizioni economiche C5, B3 e A3 alla data del 31 dicembre 2015, non destinatario delle progressioni economiche negli anni 2016 e 2017, è attribuita una maggiorazione del trattamento economico di professionalità di cui al precedente comma 1 rispettivamente di € 35,00, € 65,00 ed € 60,00 mensili per dodici mensilità.
3. Il Trattamento economico di professionalità spetta al personale destinatario del presente CCNI che alla data del 1° gennaio 2017 risulti abbia maturato due anni di servizio continuativi presso l'Istituto.
4. In occasione di progressioni sia all'interno delle aree che tra le aree, il trattamento economico di professionalità in godimento è soggetto al riassorbimento della quota pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare, e comunque nel limite massimo dell'incremento tabellare. In ogni caso, l'importo così rideterminato a seguito dell'avvenuta progressione, permane fino al completamento delle procedure selettive bandite con i msg. hermes n. 191 del 18/01/2016 e n. 2271 del 23/05/2016, ovvero fino alla definizione di una diversa disciplina nell'ambito della contrattazione integrativa.

Articolo 4

Compensi per lo svolgimento di particolari funzioni e compiti

1. Resta confermata la disciplina relativa ai compensi per particolari compiti di cui al CCNI 2016, con le modifiche di cui ai commi successivi del presente articolo.
2. Le parti concordano di riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2017, salva diversa prescrizione nelle lettere successive, i compensi per particolari compiti ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998-2001, per l'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività:
 - a) In relazione alla fase di sperimentazione del nuovo modello di servizio, al fine di riconoscere le maggiori competenze richieste e l'arricchimento professionale derivante dalle esigenze di riorganizzazione del lavoro, a tutto il personale coinvolto in detta fase sperimentale, è riconosciuto un compenso annuo aggiuntivo dell'importo massimo di € 600,00 cumulabile con altre eventuali indennità aventi stessa natura. Tale compenso è subordinato alla verifica del miglioramento dell'indice di qualità.

La spesa complessiva annua relativa all'applicazione della presente lettera non potrà comunque eccedere l'importo di € 1.000.000,00. L'attuazione di detta disposizione formerà oggetto di informativa con le OO.SS..
 - b) In ragione della funzione strategica che riveste il settore informatico nonché del ruolo privilegiato che assume il canale informatico per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio, le parti ritengono opportuno riconoscere al personale inquadrato nell'Area C, profilo informatico, che svolge la propria attività informatica nei gruppi di assistenza all'utenza interna ed esterna, dislocati su tutto il territorio, ovvero addetto alla evoluzione e gestione del software, una indennità per particolari compiti pari ad € 204,94 mensili per dodici mensilità. Detto compenso non spetta in caso di attribuzione dell'indennità per posizione organizzativa di cui al successivo art. 6.
 - c) Al personale inquadrato nell'Area B proveniente dagli enti soppressi, che in virtù dell'esperienza maturata presso gli Enti di provenienza

nello svolgimento delle funzioni informatiche, svolge presso la DCSIT tale tipo di attività, è attribuita una indennità pari ad € 85,00 mensili per dodici mensilità ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16/02/1999; la medesima indennità è riconosciuta al personale di area B che svolge funzioni di supporto ai GAI.

- d) Al personale inquadrato nell'Area C, profilo geometra-perito industriale, impiegato presso il Coordinamento tecnico-edilizio centrale e regionali in compiti specifici riconducibili all'attività professionale tecnico-edilizia è riconosciuta una indennità per particolari compiti pari ad € 204,94 mensili per dodici mensilità. Detto compenso non spetta in caso di attribuzione dell'indennità per posizione organizzativa di cui al successivo art. 6.
- e) Al personale che effettua attività in turno a ciclo continuo presso la DCSIT di almeno 6 ore, pianificati in modo da rispettare le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 66/2003, è riconosciuta una indennità pari ad € 92,96 mensili per dodici mensilità.
- f) Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL 14/02/2001, i turni notturni di cui alla precedente lettera e) non possono essere di norma superiori a 10 nel mese. Eventuali esigenze eccezionali saranno rappresentate dal Direttore Centrale della DC Sistemi Informativi e Tecnologici al Direttore Centrale Risorse Umane per la relativa autorizzazione. Il limite trimestrale di turni è fissato in 54, nel limite di 216 annui. I turni sono compensati sulla base delle maggiorazioni previste all'art. 16, comma 6, del CCNL 14/02/2001. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate sulla base delle suddette maggiorazioni riferite alla corrispondente fascia oraria.
- g) Al personale inquadrato in Area B che svolge, all'interno delle strutture sociali, esclusivamente funzioni socio-assistenzialistiche, viene corrisposta una indennità, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998-2001, pari a € 1.020,00 annui.
- h) Al personale inquadrato nell'area C, profilo vigilanza, è attribuita l'indennità per responsabilità specifica di cui all'articolo 32 del CCNL 1998-2001, per un importo di € 414,94 mensili per dodici mensilità.

i) A ciascun dipendente assegnato alle quattro funzioni istituite con determinazione del Direttore Generale n. 15/2015 per fronteggiare specifiche attività interfunzionali collegate in modo rilevante agli obiettivi strategici dell'Istituto, che abbia svolto le predette attività per almeno tre mesi nel corso dell'anno, è riconosciuto un compenso mensile di € 83,00 da attribuire in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati ed in presenza di una valutazione individuale positiva nell'ambito del sistema di valutazione in uso nell'Ente.

j) Al personale delle strutture territoriali che effettua attività di analisi amministrativa, in via continuativa, con le Direzioni centrali di prodotto di seguito elencate compete una indennità di € 415,00 mensili non cumulabile con la titolarità di posizione organizzativa :

- Pensioni
- Entrate contributive
- Invalidità civile
- Prestazioni a sostegno del reddito

La spesa complessiva annua relativa all'applicazione della presente lettera non potrà comunque eccedere l'importo di € 150.000.

k) Al personale titolare delle funzioni di Coordinatore del "Gruppo di lavoro posizione assicurativa dipendenti pubblici" di cui alla circolare n. 36/2014 nell'ambito delle U.O. Anagrafica e Flussi, compete la corresponsione dell'indennità nella misura di € 204,94 mensili per 12 mensilità.

l) Al personale adibito alle funzioni di tutoraggio, anche in applicazione della circolare n.147/2015, nell'ambito dei processi:

- soggetto contribuente
- assicurato pensionato
- prestazioni a sostegno al reddito

consistenti in attività di consulenza di particolare complessità nei confronti dell'utenza e di formazione e addestramento sul posto di lavoro del personale, con particolare riferimento ai dipendenti di nuova assegnazione nelle linee di processo, è attribuita l'indennità per particolari compiti, di cui all'articolo 32 del CCNL 1998-2001, di un importo massimo pari a € 414,94 mensili per dodici mensilità. Detto compenso non è cumulabile con l'indennità per posizione organizzativa

di cui al successivo art. 6 ovvero con altri compensi per particolari compiti. Il personale da adibire alle predette funzioni di tutoraggio sarà individuato a seguito di specifiche procedure selettive che saranno effettuate secondo modalità definite in sede di informativa e confronto con le OO.SS., a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 29/11/2013 e s.m.i.. La spesa complessiva annua relativa all'applicazione della presente lettera non potrà comunque eccedere l'importo di € 4.000.000,00.

- m) Al personale dell'area C con profilo sanitario, è riconosciuto un compenso di € 204,94 per dodici mensilità, non cumulabile con altre eventuali indennità.
- n) Ai dipendenti che svolgono prevalentemente compiti di autista è riconosciuto un compenso di € 204,94 per dodici mensilità, non cumulabile con altre eventuali indennità.

Articolo 5

Istituti particolari

1. Si conferma la disciplina di cui all'art. 5 del CCNI 2016 relativa al servizio di pronta reperibilità per il personale in servizio presso le strutture sociali adibito allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali.

TITOLO III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 6

Indennità Posizioni organizzative

1. Le parti, in considerazione del diverso grado di autonomia gestionale ed organizzativa delle posizioni organizzative individuate dall'Ente, convengono che al personale titolare delle stesse compete la corresponsione dell'indennità nella misura stabilita nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

	ART. 17 CCNL 1999	ART. 32 CCNL 1999		
	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' SPECIFICA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ESTERNA	Totale annuo
	Importo annuo (per 13 mensilità)	Importo annuo (per 12 mensilità)	Importo annuo (per 12 mensilità)	
Responsabile Agenzia complessa	2.470,00	7.800,00	13.200,00	23.470,00
Responsabile di progetto ad alto contenuto tecnologico	2.470,00	12.840,00		15.310,00
Funzione di elevata professionalità	2.470,00	12.840,00		15.310,00
Responsabile Agenzia Prestazioni servizi individuali (1)	2.470,00	2.520,00	5.040,00	10.030,00
Responsabile di Agenzia territoriale (con produzione omogeneizzata annua pari o superiore a 8000 punti)	2.470,00	2.520,00	5.040,00	10.030,00
Responsabile di Agenzia Flussi contributivi (1)	2.470,00	2.520,00	5.040,00	10.030,00
Responsabile di Agenzia territoriale (2)	2.470,00	2.520,00	3.108,00	8.098,00
Responsabile di Unità Organizzativa	2.470,00	2.520,00		4.990,00

Responsabile di Unità organizzativa 'Vigilanza Ispettiva' (3)	2.470,00	4.979,29		7.449,28
Responsabile di Linea Prodotto/Servizio	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Controller	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile Relazioni istituzionali e Segreteria di Direzione	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile di Team	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Capo progetto EAD	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile Gruppo Assistenza Interna ed Esterna	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Responsabile URP	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Ottimizzatore Agenzie Aree Metropolitane	2.470,00	630,00		3.100,00
Specialista in materia di benessere organizzativo	2.470,00	2.520,00		4.990,00
Resp. delle strutture sociali (convitti e case albergo)	2.470,00			2.470,00
Controller regionale	2.470,00	3.024,00		5.494,00

- (1) Le posizioni organizzative di "Responsabile di Agenzia interna" e di "Responsabile di Unità di coordinamento operativo" permangono residualmente nelle Sedi non ancora interessate dalla sperimentazione di cui alla circolare n.36/2014, mantenendo gli importi delle indennità previsti per detti incarichi dall'art. 3 del CCNI 2013.
- (2) Indennità attribuita anche al coordinatore delle attività educative didattiche del Liceo paritario San Bartolomeo di San Sepolcro e al responsabile della Casa di riposo di Camogli.
- (3) Nell'indennità di responsabilità specifica di euro 4.979,29 prevista per i responsabili di Unità organizzativa "Vigilanza ispettiva" è ricompresa l'indennità erogata ai sensi art. 32 del CCNL 1998-2001, di cui all'art. 4, comma 2, lettera g, del presente Accordo.

TITOLO V PRODUTTIVITA'

Articolo 7

Incentivo alla produttività e progetti speciali

1. In relazione agli obiettivi di produttività fissati per l'anno 2017, con cadenza trimestrale saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi. In esito a dette verifiche e nel limite del 15% delle somme previste per l'incentivazione ordinaria, sarà corrisposto un pagamento *pro quota* del predetto incentivo per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno in corso e marzo dell'anno successivo.
2. In relazione agli obiettivi di qualità, le risultanze di dette rilevazioni, rapportate ai parametri per la liquidazione degli incentivi riferiti al periodo di riferimento e ai coefficienti di ripartizione e di merito individuali, daranno luogo al pagamento di compensi a titolo di incentivazione speciale nel mese di novembre, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento, al netto delle anticipazioni mensili di € 90,00.
3. L'erogazione del saldo per l'incentivazione ordinaria e speciale sarà commisurata ai risultati definitivi raggiunti da ciascuna struttura elaborati sull'intero anno di riferimento e sarà corrisposta nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.

4. Gli incentivi ordinari e speciali sono attribuiti sulla base del sistema di valutazione in uso nell'Ente. In particolare, in caso di apporto altamente innovativo e/o migliorativo dei processi di lavoro, comprovato e documentato rispetto agli obiettivi definiti nel Piano della performance, il relativo coefficiente di merito individuale di 1,2 sarà attribuito su proposta motivata del dirigente di riferimento, validata dal competente Direttore regionale o centrale, che, in merito, provvederà ad effettuare la relativa informativa sindacale. La predetta informativa dovrà essere data prima dei pagamenti di cui ai commi precedenti. I progetti innovativi che avranno dato luogo all'attribuzione del coefficiente di merito 1,2 potranno essere pubblicati sulla pagina intranet a cura della Direzione centrale risorse umane.
5. Per il personale dell'area C con responsabilità di Agenzia (Complessa, Interna – area prestazioni, Interna – area flussi, Territoriale) il criterio di misurazione ed il relativo trattamento economico è collegato, in misura direttamente proporzionale, per il 10% al raggiungimento degli obiettivi previsti per la struttura di diretta responsabilità e, per il restante 90%, al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Provinciale/Filiale di coordinamento di appartenenza.
6. Le quote di incentivazione che risulteranno non corrisposte in ciascun pagamento infrannuale, per effetto del definitivo mancato raggiungimento dell'obiettivo, incrementeranno la quota stanziata per il saldo dell'incentivazione ordinaria per la produttività.
7. Nei casi di congedi, permessi e distacchi retribuiti, previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il personale interessato partecipa, nell'ambito dell'erogazione degli emolumenti di cui al presente articolo, sulla base del sistema di valutazione in uso nell'Ente.
8. Il personale di cui all'art.1, comma 4, è inserito nel sistema premiale dell'Istituto sulla base di specifici obiettivi definiti annualmente dalla competente Direzione regionale in considerazione della diversa articolazione del rapporto di lavoro.
9. Fatto salvo quanto sottratto alla disponibilità del fondo, in quanto obbligatoriamente destinato al finanziamento dell'indennità di Ente e alle progressioni economiche, relativamente alle quote indicate nell'articolo 2, le somme eventualmente non erogate in applicazione delle norme contenute nel presente CCNI, andranno ad incrementare la quota destinata a remunerare l'incentivazione alla produttività.

10. A tutto il personale delle strutture territoriali le parti concordano di riconoscere, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, una maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 10%.
11. La maggiorazione di cui al comma precedente spetta al personale delle Direzioni regionali che svolge in maniera prevalente attività di produzione per le direzioni provinciali, nelle more della definizione del nuovo modello di misurazione delle attività istituzionali delle Direzioni stesse. I Direttori regionali provvederanno ad effettuare apposita informativa alle OO.SS. prima dell'erogazione della predetta maggiorazione.
12. Al personale amministrativo inquadrato in area C addetto all'attività di contenzioso in materia di invalidità civile è riconosciuta la maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 15%, a condizione che detto personale abbia conseguito una valutazione positiva nell'ambito del sistema di valutazione in uso nell'Ente nel periodo di riferimento. Tale maggiorazione, non cumulabile con quella di cui ai commi precedenti e con l'indennità di posizione organizzativa di cui al precedente art. 6 del presente CCNI.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti, in relazione alla rivisitazione del modello di servizio e professionale, convengono sulla necessità che nel contratto integrativo di Ente 2018 si proceda, in tutte le articolazioni organizzative dell'Istituto, ad una valorizzazione dell'attività consulenziale nei confronti dell'utenza ivi incluse quelle svolte presso altre Istituzioni pubbliche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento all'attività svolta dal personale del profilo geometra-perito tecnico e dai funzionari amministrativi addetti al contenzioso dell'invalidità civile, le parti convengono sulla necessità che, ai fini di una valorizzazione dell'attività svolta, prosegua nel corso del 2017 il confronto in sede tecnica sulle problematiche del personale coinvolto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano sulla necessità che nel corso dell'anno 2017 si completi il processo di stabilizzazione di tutto il personale comandato compreso il personale inquadrato in area B.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti, nell'ambito degli accordi stipulati in materia di progressioni economiche, concordano sulla necessità di affrontare, nel corso dell'anno 2017, tutte le problematiche connesse ad eventuali successive procedure selettive per ulteriori progressioni anche in relazione agli sviluppi connessi al nuovo modello di servizio e relativo sistema professionale.

